

PARTE SPECIALE “A”

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INDICE

<i>PREFAZIONE.....</i>
PARTE SPECIALE “A” – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001.....
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001
3. PRESIDI DI CONTROLLO
3.1 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E CONNESSE PROCEDURE CON RIFERIMENTO AD OGNI SINGOLA ATTIVITÀ SENSIBILE

1. Le fattispecie dei reati contro la Pubblica amministrazione richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001.

I REATI DI CUI ALL'ART. 24 DEL DECRETO

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato contempla le frodi successive al conseguimento di erogazioni pubbliche, il cui scopo tipico è di interesse generale e risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla PA, ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati. Il momento consumativo coincide con la mancata destinazione dell'erogazione per lo scopo per il quale essa è stata concessa. A nulla rileva che l'attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione, anche parziale.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico, sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

L'iniziale clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato previsto dall'art. 640-bis c.p.) determina l'applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato, prevista e punita per l'appunto dall'art. 640-bis c.p. Il reato in esame si concretizza, dunque, nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nella omissione di informazioni dovute.

A differenza della malversazione, dunque, la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 ter punisce le attività connesse ad un momento precedente, ossia quello di una indebita percezione dei fondi.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La presente norma è volta a tutelare l'interesse della pubblica amministrazione al libero e consueto svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private e, al contempo, per coloro che affermano la natura plurioffensiva del reato la libertà di chi vi partecipa di influenzare l'esito della gara secondo i principi cardine della libera concorrenza.

Il presupposto fondamentale della fattispecie consiste nella pubblicazione del bando, non potendosi realizzare alcuna condotta criminosa nel frangente temporale in cui la procedura non sia ancora iniziata.

Per l'integrazione dell'elemento oggettivo è richiesto il dolo generico consistente nella volontà di impedire o turbare la gara ovvero allontanare i plurimi offerenti attraverso le modalità tipizzate dalla norma.

La fattispecie si presenta come un reato di pericolo in quanto si configura quando il normale e consueto svolgimento della procedura sia alterato indipendentemente dal risultato della gara.

Infine, l'ultimo comma introduce una autonoma fattispecie di reato con una cornice edittale meno grave di quella prevista per l'integrazione della condotta punita al primo comma.

Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

La previsione incriminatrice è stata aggiunta dall'art. 10 della l. 13 agosto n. 136 al fine di porre rimedio al vuoto normativo riguardante tutte quelle situazioni in cui le scelte del contraente e/o delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara, così da trarre un vantaggio rilevante a discapito delle imprese partecipanti.

Il bene giuridico tutelato è l'interesse al regolare espletamento della procedura di scelta del contraente atta all'individuazione della offerta più conveniente per la pubblica amministrazione.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico in quanto la turbativa d'asta deve essere necessariamente diretta a condizionare e/o alterare le modalità di scelta del contraente da parte della p.a.

La norma prevede la consumazione della fattispecie nel luogo e nel momento in cui si concretizza l'indebita interferenza nella procedura di redazione del bando di gara o, eventualmente, un atto equipollente.

Infine, come si evince dalla clausola di apertura della predetta norma, il legislatore ha voluto rendere l'art. 353 bis fattispecie sussidiaria applicabile solamente nei casi in cui il fatto non presenti elementi oggettivi o soggettivi comuni ad altre previsioni incriminatrici più gravemente sanzionate.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale fattispecie è richiamata dal Decreto in esame solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'ente le diverse ipotesi di truffa semplice o aggravata in virtù di una diversa circostanza. L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Trattasi di reato a dolo generico, per la cui consumazione è necessario che ricorrono tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Il reato appare configurabile, in particolare, nel caso in cui un ente interessato all'aggiudicazione di una gara fornisca alla PA documenti o informazioni non veritieri, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifichi, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato perdurando comunque la rilevanza ai fini del decreto legislativo in esame, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La disposizione in esame vuole tutelare lo Stato, gli enti pubblici e le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità contro le frodi commesse ai loro danni nell'esecuzione di contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni, servizi od opere che sono necessarie per il conseguimento

dei loro fini istituzionali. Ed invero, l'art. 356 c.p. è posto a presidio del rispetto del principio di buona fede e correttezza dei contratti di pubbliche forniture, giacché la fattispecie si perfeziona ogniqualvolta ci sia una violazione del principio de quo; segnatamente, il reato di frode nelle pubbliche forniture è integrato qualora il soggetto deputato all'esecuzione di un contratto di appalto o di somministrazione stipulato con la pubblica amministrazione, dolosamente, non adempia alla propria prestazione, fornendo beni o servizi diversi ovvero di qualità inferiore rispetto a quelli previsti nel contratto.

Il *quid pluris* richiesto dalla norma incriminatrice risiede nella malafede contrattuale - escludendo così il mero inadempimento - che consiste nell'impiego di artifizi o raggiri idonei a trarre in inganno il soggetto pubblico, facendo apparire l'esecuzione conforme agli impegni assunti.

L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato in esame è il dolo, che - come affermato da un costante orientamento giurisprudenziale - consiste nella coscienza e volontà di consegnare beni od offrire servizi apprezzabilmente diversi rispetto a quelli pattuiti.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta una più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316-ter c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti.

Il dolo consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

Poiché sia integrata la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema, non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera.

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Costituisce fattispecie del reato, quale esempio, la frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di vigilanza.

Il secondo comma del presente articolo è stato modificato dall'art. 2, lett. c) del D. Lgs. 184/2021, attraverso il quale è stata inserita un'ulteriore circostanza aggravante, che si configura qualora la manipolazione del sistema informatico determini uno spostamento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Delitto di cui all'articolo 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898

Il delitto oggetto del presente paragrafo è stato inserito nel novero dei c.d. reati-presupposto del D.lgs. n. 231/2001 mediante la conversione in legge del D.lgs. n. 75/2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/137, relativa alla lotta e al contrasto della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

L'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 sanziona penalmente la condotta di chi, mediante mendacio documentale ("esposizione di dati o notizie falsi"), ottiene indebitamente, per sé o per altri, erogazioni a valere sui fondi europei riconducibili alla Politica Agricola comune dell'Unione. Tale fattispecie di reato si pone in rapporto di sussidiarietà con il delitto di cui all'art. 640-bis del codice penale, in modo analogo a quanto rilevato per la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 316-ter del codice penale. Rispetto a quest'ultima fattispecie, il reato previsto dalla norma in esame assume, nel contempo, carattere di specialità, in ragione dell'oggetto materiale del fatto illecito, costituito, in questo caso, non da una qualsiasi erogazione della finanza pubblica, bensì dai soli contributi a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), strumenti finanziari dell'Unione europea destinati a sostenere il comparto agricolo degli Stati membri. Tale delitto, pertanto, sarà configurabile soltanto con riguardo a questi ultimi due fondi europei, mentre in relazione ad altre tipologie di erogazioni pubbliche, siano esse nazionali o comunitarie, non potrà configurarsi.

Va da ultimo evidenziato come, per espressa previsione del comma 2 della norma in esame, a queste erogazioni sono assimilate le quote nazionali poste a complemento delle somme a carico del FEAGA e del FEASR. La condotta illecita in esame assume rilevanza penale soltanto con riguardo a somme superiori a 5.000 euro, mentre, per analoghe condotte riferite a somme pari o inferiori a tale soglia, potrà trovare applicazione soltanto la sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 3 della legge n. 898/1986, di cui si dirà in seguito.

Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.

Se, in seguito alla commissione dei delitti anzidetti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da **duecento a seicento quote**.

Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Nei casi sopra previsti, si applicano le **sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)**.

I REATI DI CUI ALL'ART. 25 DEL DECRETO***Peculato (art. 314 c.p.)***

Il delitto in parola si sostanzia nella fattispecie dell'appropriazione indebita, posta in essere però da un soggetto attivo "qualificato", ossia dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Si tratta di un reato plurioffensivo, poiché prevede la lesione innanzitutto del regolare e buon

andamento della P.A., in secondo luogo degli interessi patrimoniali della stessa e dei privati cittadini. Con la consumazione della fattispecie de qua si realizza una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

Il peculato è un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

In linea con la giurisprudenza prevalente, si ritiene ormai pacifica la parificazione delle condotte di distrazione ed appropriazione, stante la ricomprensione di quest'ultima all'interno della prima condotta, dal momento che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.

L'appropriazione, difatti, è quel comportamento *uti dominus*, destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria *interversio possessionis*, quindi interrompendo illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario.

Presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa, intendendo con tale ultimo termine configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che lo stesso possa tornare a detenere in qualsiasi momento.

Altro presupposto integrante il reato in esame è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio.

Ultimo requisito, fondamentale, è l'altruità della cosa (denaro o altra cosa mobile altrui).

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

La fattispecie in esame è stata introdotta all'interno del novero dei reati presupposto dal c.d. "Decreto Carceri" e modificata successivamente dalla Legge n. 112/2024 recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia".

Il nuovo reato di "Peculato per distrazione" di cui all'articolo in oggetto oltre ad essere sussidiario rispetto all'art. 314 c.p. è integrato ogni qualvolta un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ponga in essere una delle condotte elencate all'interno della norma.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Occorre preliminarmente valutare la natura di tale reato e i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice: la Suprema Corte aderisce all'impostazione, condivisa anche dalla dottrina dominante, che ritiene la natura plurioffensiva dei reati contro la pubblica amministrazione, distinguendo un bene giuridico "di categoria", comune a tutte le fattispecie incriminatrici, ed un bene giuridico specifico, proprio delle singole ipotesi.

Nel caso che occupa, la norma da un lato è diretta a tutelare il buon andamento, l'imparzialità, la legalità, l'efficienza e la probità della pubblica amministrazione; dall'altro lato, è posta a presidio del patrimonio dei terzi, nonché del legittimo affidamento dei privati nei confronti dell'operato del soggetto pubblico.

Ai fini dell'integrazione del delitto de quo, è necessario che il pubblico ufficiale commetta l'illecito nell'esercizio delle funzioni o del servizio, segnalando dunque la necessità della contestualità tra le mansioni concretevolte e la condotta; è invece esclusa la rilevanza della causa, cioè del nesso logico-pertinenziale del ricevere o ritenere, giacché il legislatore ha voluto dare rilievo al solo effettivo ed attuale esercizio della funzione o servizio.

Un altro elemento fondamentale del reato è rappresentato dall'errore altrui, cioè di colui che dà o corrisponde il denaro, che ai sensi dell'art. 316 c.p. deve essere il fattore che ha determinato la ricezione o ritenzione del pubblico agente.

Sul punto, è opportuno evidenziare che l'errore del privato non deve essere causato dallo stesso p.u. o i.p.s., giacché quest'ultimo deve solo giovarsi di un errore preesistente, errore in cui il

soggetto deve essere già inciso per conto proprio e che può indifferentemente vertere sull'esistenza o sulla quantità del dovuto (sull'*an* o sul *quantum debeatur*).

Ed invero, attraverso il costante orientamento dei giudici della Suprema Corte, è ormai pacifico che ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 316 c.p. «l'errore deve cadere sull'*an* o sul *quantum debeatur*, e non sul pubblico ufficiale delegato alla riscossione giacché se, invece, l'errore cade sul soggetto, cioè se il danaro viene versato al pubblico ufficiale incompetente, costui incorre comunque nel reato di cui all'art. 314 c.p., indipendentemente da chi o che cosa abbia determinato l'errore» (ex *multis*, Cass. pen., Sez VI, sent. n. 9732 del 13 ottobre 1992).

La condotta illecita dell'agente consiste invece nel ricevere o nel ritenere indebitamente il denaro con la consapevolezza e rappresentazione dell'errore altrui, unita alla volizione dell'appropriarsi del denaro per sé o per un terzo, approfittando dell'errore in cui versa l'interlocutore.

Se la condotta è di ricezione, necessitando di un comportamento uti dominus da parte del p.u., la fattispecie delittuosa si consuma nel momento in cui il pubblico agente accoglie per sé o per altri il denaro; se invece si tratta di ritenzione, implicando l'appropriazione del bene, il momento consumativo si verifica quando il soggetto pubblico, accorgendosi dell'errore in cui versa il privato, non restituisce il *quantum dovuto*. La condotta può consistere in un rifiuto alla richiesta altrui di restituire il denaro, ovvero nella omessa restituzione dopo la sopravvenuta scoperta dell'errore.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando “*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità*”.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale, nonché i soggetti incarcati di pubblico servizio e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi ricompresi nei suoi doveri d'ufficio.

In sostanza, l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra quelli conformi ai doveri di ufficio. Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa, qualora la dazione o la promessa non vengano accettate si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p. e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al pubblico ufficiale, il quale sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p.

Ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p., consiste nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra pubblico ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione, i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché risultano entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale e privato, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale (al quale vanno equiparati i soggetti indicati tra gli artt. 320 e 322 bis c.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare, la condotta

può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. A nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

Va considerato, infine, che il codice penale prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis c.p.), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Circostanza aggravante (art. 319-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 319-bis c.p. *"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi"*.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale fattispecie si realizza se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La fattispecie in esame sostituisce la vecchia previsione del reato di concussione per induzione ex art. 317 c.p., assumendo il rango di norma autonoma a seguito della novella legislativa della legge anti-corruzione (l. n.190/2012).

Il reato in rubrica presuppone che l'abuso della qualità o dei poteri del Pubblico Ufficiale siano idonei a indurre nel soggetto passivo la convinzione di dover dare o promettere denaro o altra utilità. Tale illecita influenza, però, dispiega un'efficacia meno pregnante rispetto alla "costrizione", in quanto la vittima non sarebbe totalmente coartata, ovvero manterebbe spazi per autodeterminarsi in senso contrario rispetto alla richiesta dal Pubblico Ufficiale.

In ragione di tale requisito, la novella del 2012 ha disposto la punibilità anche del soggetto passivo che pone in essere la dazione o la promessa.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

L'istigazione alla corruzione si configura nel caso in cui, dinanzi ad un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro o di altra utilità finalizzata a indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio ed il rifiuto del pubblico ufficiale.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.c.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, (2) 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso a:

- persone riportate all'elenco precedente;
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La norma, introdotta con L. n. 190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.

Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.

Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.

Ad ogni modo, in entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi.

Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

La fattispecie è stata di recente innovata dalla Legge n. 114/2024 c.d. "Legge Nordio" al fine di riorganizzare e modificare l'ordinamento giudiziario nonché quello militare.

Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla

formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Pubblica amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)

“La nozione di pubblica amministrazione sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricoprendere l’insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all’ambito di attività considerato, nell’ambito di una pubblica funzione.”

Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all’art. 25 del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, comma 1 e 3, e 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell’art. 25 del Decreto si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo. 5, comma 1, lettera b).

Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione o l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 13 comma 2.

I REATI DI CUI ALL’ART. 25-DECIES DEL DECRETO

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Ai sensi dell’art. in commento “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

La norma è posta a tutela del corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia contro qualsiasi tipo di ingerenza indebita.

Soggetto passivo del reato deve necessariamente essere taluno che sia stato chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

L'interferenza illecita deve essere idonea a consentire che vengano rilasciate informazioni mendaci, ovvero a indurre l'indagato/imputato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, potendo, contrariamente, rilasciare la propria ricostruzione dei fatti.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui taluno chiamato a rendere le dichiarazioni dinnanzi l'Autorità Giudiziaria, pronunci il falso o si avvalga del diritto al silenzio.

Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-decies del Decreto

In relazione al reato sopra descritto, qualora venisse accertato che il fatto è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società da soggetti apicali o sottoposti appartenenti a essa, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali di Geolog ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001, compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati “strumentali” alla commissione dei reati c.d. “presupposto”. Qui di seguito sono elencate le attività sensibili esaminate:

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze per l'esercizio delle attività aziendali

Si tratta delle attività relative alle richieste di autorizzazioni o provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali e della gestione dei rapporti con i relativi Enti Pubblici competenti (es. Vigili del Fuoco, Autorità doganali, ecc.).

Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge

Si tratta dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti relativi alla gestione degli adempimenti tra cui:

- adempimenti fiscali e tributari (es. Modello 770, Modello Unico, ecc.);
- adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi (es. comunicazioni obbligatorie, ecc.);
- assunzione di personale appartenente a categorie protette;
- adempimenti doganali;
- adempimenti in materia di salute e sicurezza (es. comunicazione infortuni, nomina RLS, ecc.);
- adempimenti in materia ambientale (es. MUD, ecc.).

Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione

Si tratta delle attività di gestione delle visite ispettive (es. INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza, ecc.) attraverso la gestione dei contatti con i pubblici ufficiali, la consegna di eventuale documentazione richiesta, la loro verbalizzazione e l'acquisizione dei rilievi effettuati dai Funzionari Pubblici.

Selezione e gestione dei rapporti con fornitori per l'acquisto di beni, servizi e consulenze

Si tratta delle attività relative alla selezione dei fornitori/consulenti, alla gestione degli approvvigionamenti, al controllo dei beni in entrata/prestazioni erogate con riferimento a tutte le categorie merceologiche e ai servizi/prestazioni acquistati dalla Società.

Gestione delle assunzioni e del sistema premiante

Si tratta delle attività di assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività aziendali, nonché delle modalità per la definizione e l'erogazione dei premi riconosciuti in base ai risultati della Società.

Gestione dei flussi finanziari

Si tratta delle attività relative alla gestione degli incassi e dei pagamenti effettuati dalla Società, nonché delle riconciliazioni bancarie e dell'utilizzo della piccola cassa.

Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita di equipment

Si tratta delle attività relative alla selezione, stipula ed esecuzione di contratti con soggetti privati e/o soggetti pubblici (es. compagnie di stato) per la vendita di *equipment*.

Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di service

Si tratta della gestione delle attività relative alla partecipazione a gare indette da soggetti pubblici nazionali ed internazionali per lo svolgimento delle attività legate alla fornitura di assistenza geologica ed alla perforazione petrolifera, alla manutenzione tecnica delle apparecchiature geofisiche, nonché della stipula ed esecuzione dei contratti.

Gestione marchi e brevetti

Si tratta delle attività svolte, anche tramite il supporto di terzi, per la gestione delle attività necessarie in caso di identificazione di soluzioni tecniche innovative potenzialmente brevettabili, la gestione dei marchi della Società nonché la gestione dei rapporti con l'Ufficio Marchi e Brevetti.

Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali

Si tratta dell'attività inherente la gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti commerciali con clienti pubblici, rapporti di lavoro, l'accertamento di imposte, tasse e tributi) che coinvolgono la Società, nonché la gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni e con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari.

Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza

Si tratta delle attività di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza e dell'autorizzazione al rimborso da parte del soggetto delegato.

3. Presidi di controllo

I presidi di controllo generali che la Società ha deciso di adottare al fine di prevenire il c.d. “rischio reato” nelle attività sensibili perseguitate – ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose – sono molteplici ed elencati di seguito:

- 1) Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 5) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- 6) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- 7) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 8) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);
- 9) ove necessario, documentazione scritta, tracciabilità ed archiviazione dei contatti con la PA;
- 10) creazione di una “Sezione 231” all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).

La Società, inoltre, ha predisposto delle linee guida da seguire nell'adozioni dei comportamenti idonei a prevenire il rischio reato attraverso degli *standard* basilari:

- **Procedure:** gli *standard* si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli *standard* si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli *standard* si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Procure e deleghe:** gli *standard* si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma assegnati debbano essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

3.1 Presidi di controllo specifici e connesse procedure con riferimento ad ogni singola attività sensibile.

Come evidenziato nel paragrafo precedente, all'esito della fase di “*risk assessment*”, sono state individuate le c.d. attività sensibili alle quali discendono i presidi di controllo specifici in relazione a singole attività o categorie di attività sensibili:

Attività n. 1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze per l'esercizio delle attività aziendali (cfr. procedura omonima)

- predisposizione di un elenco e delle domande di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla-osta, ecc., richiesti dalla Società, con indicazione della relativa eventuale scadenza e di coloro i quali hanno partecipato al relativo iter concessorio o autorizzativo;
- archiviazione delle autorizzazioni e di tutta la documentazione rilasciata o prodotta.

Attività n. 2 Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione (cfr. procedura omonima)

- adozione di una policy in materia di verifiche/ispezioni o richieste della P.A., che preveda:

- la partecipazione, ove possibile, di almeno due risorse della Società alle ispezioni/verifiche della PA, nonché del fiduciario esterno di volta in volta incaricato dalla Società;
- la verbalizzazione, ove possibile, degli incontri con i funzionari pubblici, nonchè dei risultati emersi, con trasmissione al Consiglio di Amministrazione e all'OdV dei verbali di cui al punto che precede;
- verifica del verbale rilasciato dai Funzionari Pubblici relativo all'attività svolta;
- archiviazione delle richieste ricevute dalla PA e dei documenti inviati.

Attività n. 3 Selezione e gestione dei rapporti con fornitori per l'acquisto di beni, servizi e consulenze (cfr. procedura omonima)

- 1) creazione dell'anagrafica Fornitori/Consulenti, nella quale inserire i fornitori e i consulenti della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;
- 2) individuazione e valutazione tecnica dei beni e/o servizi essenziali alle funzioni IT, R&D e production;
- 3) verifica dell'aggiornamento costante dei dati concernenti l'espletamento delle consulenze aziendali;
- 4) predisposizione e verifica dei contratti e/o dei servizi contrattualizzati.

Attività n. 4 Gestione delle assunzioni e del sistema premiante (cfr. procedura omonima)

- 1) controllo sul rispetto dei requisiti richiesti in sede di selezione;

- 2) misurazione della performance a seguito di un breve periodo di riferimento a cura del Responsabile HR;
- 3) previsione di un duplice livello di colloquio dei candidati prima dell'assunzione.
- 4) inserimento e creazione di un sistema premiante per i dipendenti della Società.

Attività n. 5 Gestione dei flussi finanziari (cfr. procedura omonima)

- 1) predisposizione dei documenti attestanti l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle quali vengono emesse fatture passive;
- 2) registrazione degli incassi e pagamenti, con controllo sulla veridicità, congruità e completezza dei dati registrati a cura della funzione Finance & Account;
- 3) predisposizione del registro fatture ed esecuzione del pagamento;
- 4) previsione di una riconciliazione mensile dei conti bancari.

Attività n. 6 Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita di equipment (cfr. procedura omonima)

- 1)adozione di una procedura/policy che preveda un processo di Due Diligence;
- 2) predisposizione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria (es. schede tecniche, certificati CE e brochure) alla stipula o all'esecuzione del contratto;
- 3) specifico controllo degli importi e delle fatture emesse nei confronti dei terzi;

Attività n. 7 Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di service (cfr. procedura omonima)

- 1) predisposizione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria (es. schede tecniche, certificati CE e brochure) alla stipula o all'esecuzione del contratto;
- 2) specifico controllo degli importi e delle fatture emesse nei confronti dei terzi;
- 3) archiviazione della documentazione da parte del responsabile (Funzione Operations Italy e/o Funzione Finance & Account).

Attività n. 8 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (cfr. Gap Analysis)

- 1)attività di reporting periodico scritto da parte dei consulenti esterni in merito alle attività svolte ed allo stato delle controversie che coinvolgono la Società;
- 2)individuazione delle risorse deputate ad adempiere agli obblighi di natura fiscale e tributaria;
- 3)controllo sulla completezza e veridicità di dati, documenti, informazioni trasmessi alla PA, nonché sulla congruità delle imposte e dei tributi pagati rispetto alla effettiva situazione della Società;

Attività n. 9. Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza (cfr. procedura omonima)

- 1) per gli omaggi e liberalità, anche sotto forma di sconti/promozioni o altri benefici:

- individuazione delle funzioni aziendali deputate a decidere in merito agli omaggi e alle liberalità eventualmente concessi, anche sotto forma di sconti o promozioni o altri benefici, garantendo ove possibile la partecipazione di almeno due funzioni aziendali;
- tracciabilità e documentazione degli omaggi/benefici/sconti erogati dalla Società.

2) per le spese di rappresentanza:

- rendicontazione delle spese di rappresentanza tramite note spese;
- archiviazione di tutte le note spese e dei documenti giustificativi presentati, nonché dei pagamenti effettuati.

N.B.: Con riferimento alla Gestione dei rapporti con la P.A., la Società ha adottato una procedura *ad hoc* per ogni attività sensibile indicata all'interno della presente Parte Speciale, atta a definire con precisione i comportamenti che i soggetti responsabili devono porre in essere al fine di prevenire la commissione di uno dei reati-presupposto interessati.

Inoltre, la Società ha predisposto – a supporto di ogni singola procedura – una scheda di mappatura della suddetta attività sensibile, alla quale si rimanda integralmente.